

Pres	DG	LE	IP	ASI	Fogli: 4
		PS			
SOR	AC	PC			

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito CCSE), nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati ed informazioni contenuti nelle banche dati di suo dominio.
2. I controlli oggetto del presente Regolamento, unitamente ai riscontri per altre pubbliche amministrazioni sulle banche dati della CCSE, sono finalizzati a garantire la repressione di abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

ART. 2

Dichiarazioni sostitutive

1. Per dichiarazioni sostitutive si intendono:
 - a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/2000, prodotte in luogo delle normali certificazioni;
 - b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, rese dall'interessato per gli stati, le qualità personali o i fatti di cui egli abbia diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.
2. La validità temporale delle dichiarazioni sostitutive segue quella dell'atto che vanno a sostituire.

ART. 3

Moduli dichiarazioni sostitutive

1. Il Dirigente o i Funzionari di posizioni organizzative devono predisporre idonei moduli per le dichiarazioni sostitutive appositamente creati per le singole tipologie di procedimenti amministrativi in essere nei vari Uffici.
2. La modulistica deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi essenziali, pena l'inefficacia della stessa:
 - indicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, relativamente alle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
 - l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;

- la dicitura del tipo di dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
 - l'avvertenza della decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R..
3. Le dichiarazioni sostitutive richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquistate.

ART. 4

Controlli sulle dichiarazioni

1. Per controllo sulle dichiarazioni sostitutive si intende l'attività preposta alla verifica della corrispondenza e veridicità tra le informazioni rese dall'attestante e le informazioni in possesso della stessa CCSE o di altre Pubbliche Amministrazioni.
2. I Dirigenti o Funzionari titolari di posizione organizzativa sono tenuti ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla loro veridicità.
3. Il controllo a campione è effettuato su un numero di dichiarazioni sostitutive individuato dai Dirigenti o Funzionari titolari di posizione organizzativa, sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 5 del presente Regolamento.
4. Su discrezionalità dei Dirigenti o Funzionari titolari di posizione organizzativa ed in relazione alle peculiarità di ogni singolo procedimento, i controlli possono essere di tipo preventivo o successivo.
5. Per controllo di tipo preventivo si intende il controllo svolto durante l'iter procedimentale.
6. Per controllo successivo si intende il controllo svolto a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo.

ART. 5

Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione

1. I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati su un congruo numero di dichiarazioni non inferiore al 2% del totale di riferimento. I controlli, comunque, devono costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti dei soggetti dichiaranti nei confronti della CCSE.
2. Nei limiti di quanto previsto al comma 1, la percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione è determinata dai Dirigenti o Funzionari titolari di posizione organizzativa e può essere variata per ogni singolo procedimento, in relazione ai mutamenti del quadro normativo, funzionale ed organizzativo della CCSE.
3. Le dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione sono scelte con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame.

4. I Dirigenti o Funzionari titolari di posizioni organizzative sono, comunque, sempre tenuti ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive ogni qual volta si configuri una loro ipotesi di fondato dubbio in ordine alla veridicità delle stesse.

ART. 6

Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

1. I Dirigenti o i Funzionari titolari di posizioni organizzative che, ad esclusione dei casi di sanabilità di cui all'art. 8 (Rettifiche), rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni ricevute, in osservanza del combinato disposto degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, unitamente alla contestuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'art. 75 relativi alla decadenza dal beneficio, devono trasmettere i suddetti atti viziati da invalidità non sanabile, all'Autorità Giudiziaria competente, indicando il soggetto presunto autore dell'illecito penale.
2. In caso di controllo preventivo si dovrà escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso dal procedimento in corso comunicandogli i motivi dell'esclusione.
3. In caso, invece, di controllo successivo, si dovrà adottare un provvedimento preposto all'esclusione del dichiarante mendace dai benefici eventualmente conseguiti.
4. La falsità deve essere accertata di caso in caso. Deve intendersi falsa la dichiarazione palesemente irragionevole ed inattendibile tesa al conseguimento di benefici non dovuti al dichiarante. A scopo esemplificativo sono dichiarazioni false: le omissioni e/o discrasie nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere artificiosamente alla CCSE solo dati incongrui e non veritieri o tali da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione e atti ad indurla in errore.

ART. 7

Rettifiche

1. Per rettifica, si intende la possibilità per il dichiarante di sanare l'atto amministrativo privo dei requisiti previsti.
2. Se all'esito di un controllo il Dirigente o i Funzionari di posizioni organizzative riscontrino irregolarità e/o omissioni sanabili, devono invitare formalmente il dichiarante a rettificare e/o integrare la dichiarazione trasmessa entro il termine di 15 giorni.
3. Per poter procedere alla regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva oggetto del controllo, la stessa non deve ricadere nelle ipotesi contemplate al precedente art. 6.
4. Al dichiarante deve pertanto essere concessa la possibilità di sanare l'irregolarità e/o omissione con una dichiarazione integrativa anche su propria istanza diretta inviata alla Cassa.

5. In caso di un'eventuale mancata regolarizzazione si estingue il procedimento.
6. La dichiarazione dovrà intendersi sanabile in caso di incoerenza delle informazioni rese dovuta a mero errore materiale o lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dalla CCSE per il regolare svolgimento del procedimento.

ART. 8

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E FORNITURE

1. Per l'acquisto in economia di beni, servizi e forniture per importi pari o inferiori a € 40.000, i Responsabili degli affidamenti diretti, come da Codice Appalti, sono tenuti ad effettuare idonei controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sulle autocertificazioni rese dal soggetto contraente individuato.